

Provincia di Biella

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua ad uso Agricolo, da una sorgente in Comune di POLLONE, assentita alle ditte RAMELLA PEZZA Giovanna e RAMELLA PEZZA Emanuela con D.D. n. 675 del 30.05.2019. PRAT. POLLONE11.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 675 del 30.05.2019

(omissis)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Rifiuti, V.I.A, Energia, Qualita' dell'aria, Acque Reflue e Risorse Idriche

(omissis)

DETERMINA

di identificare come Concessionari in solido le ditte individuali Ramella Pezza Giovanna e Ramella Pezza Emanuela specificate in premessa. Di approvare il disciplinare di concessione redatto ai sensi dell'art 2 del Regolamento Regionale 10/R/2003 e sottoscritto in data 11.03.2019 dalle Sigg.re Ramella Pezza Giovanna e Ramella Pezza Emanuela in qualità di titolari delle omonime ditte individuali, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella. Di assentire ai sensi dell'art. 2 del Regolamento la concessione per poter derivare l/s massimi e medi 0,385 pari ad un volume massimo annuo di m³ 12.130 d'acqua da sorgente facente parte del Corpo idrico GWB-CRN CRI cristallino indifferenziato nord in Comune di Pollone, ad uso agricolo. La concessione è subordinata all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare sopra indicato. Di dare atto che la durata della concessione è di anni 40, come indicato all'art. 9 del disciplinare, a partire dalla data del presente provvedimento e fatti salvi i casi di cessazione previsti dall' art .32 del Regolamento (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr.ssa Anna Garavoglia

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.969 di Rep. del 11 marzo 2019

ART. 8. – CONDIZIONI CUI E' SOGGETTA LA DERIVAZIONE

Saranno eseguite e mantenute a carico del Concessionario tutte le opere necessarie per le difese della proprietà e della tutela del corpo idrico interessato, in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Il Concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

L'Autorità concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato ambientale del corpo idrico nel tratto influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il Concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi (omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Marco Pozzato